

TAVOLO TECNICO ISTITUITO AI SENSI DEL D.A. N. 35 GAB DEL 2
AGOSTO 2005 DALL'ASSESSORE DESTINATO ALLA PRESIDENZA
ON. AVV. MICHELE CIMINO

RELAZIONE FINALE E PROPOSTA DI REVISIONE
DEL COMMA 4 DELL'ART.20 DELLA L.R. 21/2003

scaricato dal sito www.codir.it

INDICE

Refluenze della norma abrogativa dei pensionamenti ex art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10	
Premessa.....	1
Il contenzioso.....	2
I dati.....	3
I costi.....	4
La buonuscita.....	5
Individuazione dei fabbisogni di personale nell'ottica di un nuovo modello organizzativo.....	6
Conclusioni.....	8
Proposta di revisione del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003 n.21.....	9

scaricato dal sito www.codir.it

RELAZIONE

Al Tavolo Tecnico, istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana, sono state richieste due analisi e la formulazione di una proposta:

- * un esame delle refluenze della norma abrogativa dei pensionamenti previsti dall'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
- * l'individuazione dei fabbisogni di personale nell'ottica di un nuovo modello organizzativo;
- * la predisposizione di una proposta di revisione del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21.

L'analisi delle norme regionali in materia di pensionamento e dei dati forniti dal Dipartimento Regionale del Personale, dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza ha portato alle valutazioni ed alle proposte che seguono.

scaricato dal sito www.codir.it

Refluenze della norma abrogativa dei pensionamenti ex art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10

Premessa

Per comprendere le refluenze determinate dall'approvazione del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21, abrogativo dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della legge regionale n.10 2000, bisogna, necessariamente, fare una breve cronistoria delle norme emanate dalla Regione Siciliana in ordine al sistema pensionistico dei dipendenti regionali al fine di cogliere gli elementi di corretta interpretazione delle stesse norme e della volontà del legislatore.

L'art. 39 della legge regionale 15.5.2000 n.10 in vista del riordino del sistema pensionistico dei dipendenti regionali e comunque sino al 31.12.2003 ha sospeso l'applicazione delle norme che consentivano pensionamenti di anzianità, facendo però salva l'applicazione dell'art.3 della legge regionale 23.2.1962 n. 2 per i dipendenti che avessero maturato o che maturassero l'anzianità di servizio utile ivi prevista entro la predetta data del 31.12.2003, nonché facendo salva l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3.5.1979 n.73.

Il 2° comma dell'art. 39 suddetto limitava poi il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo dei dipendenti in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art.2 della legge regionale n.2/1962, entro il 45% dei dipendenti in servizio alla

data del 31.12.1993. Ciò al dichiarato fine di creare le condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica ed al completo decentramento di funzioni.

Nei commi 3, 4, 5 si precisavano le modalità di calcolo della suddetta percentuale, si stabiliva il termine per la presentazione delle domande di anticipato pensionamento degli aventi diritto ai sensi dei primi due commi e si regolamentavano le ipotesi di presentazione delle domande in esubero o in difetto rispetto alla percentuale stabilita.

Il 6° comma disponeva l'adeguamento, a far data dall'1.1.2004, del sistema pensionistico regionale ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti

L'8° comma del suddetto art. 39 disponeva infine che i collocamenti a riposo del personale previsto dallo stesso articolo sarebbero avvenuti a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto in modo da giungere alla data del 31.12.2003 al collocamento in pensione di tutto il personale le cui domande fossero state accolte.

Le domande presentate dai dipendenti, risultate in numero inferiore al previsto, sono state esaminate dalla Presidenza della Regione siciliana che con D.D.G. n. 2800 del 20.6.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione regionale in data 25.7.2001 n.7 bis con effetti di notifica sia al personale sia agli Uffici, disponendone la cancellazione dai ruoli secondo la decorrenza dei contingenti formati anche sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.

In attuazione di tutto ciò il personale collocato nei primi due contingenti venne collocato in pensione, con esclusione di quei soggetti la cui posizione era da definire per via di ricongiungimenti previdenziali in corso.

Successivamente veniva emanata la legge regionale 23 marzo 2002 n.2 che al comma 5 prevedeva "ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10: i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 2004".

scaricato dal sito www.codir.it

Infine, la legge regionale n. 21 del 29.12.2003 abrogava, a decorrere dal 31 dicembre 2003, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della legge regionale n.10/2000.

Il contenzioso

La prima e più rilevante refluenza connessa all'abrogazione operata dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 è il contenzioso tra la Regione ed i dipendenti inseriti nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° contingente il cui pensionamento è stato bloccato, e la Regione Sicilia; **contenzioso che ammonta a circa 1500 ricorsi** presentati al Giudice del Lavoro ed alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia.

I dati

scaricato dal sito www.codir.it

I dipendenti che, ai sensi del comma 4 dell'art.39 della legge regionale n.10/2000, presentarono domanda di pensionamento anticipato accolta con D.D.G. n. 2800 del 20.6.2001 furono in **totale n. 4619** così distribuiti:

- * n. 604 Dirigenti
- * n. 2059 ex assistenti oggi categoria D
- * n. 1956 altre qualifiche

Il dato è cambiato per le cancellazioni dai ruoli del personale inserito nei contingenti. I collocamenti a riposo hanno riguardato: dipendenti inseriti nei 1° e 2° contingente, dipendenti "figli" o "genitori" di soggetti disabili gravi, dipendenti dispensati dal servizio per motivi di salute, dipendenti che hanno maturato gli anni di servizio per la pensione.

Dai dati richiesti e forniti dal Dipartimento regionale per gli affari generali e del personale della Presidenza si ricava che il numero di dipendenti, inseriti nei contingenti, ancora in servizio è sceso a 3620 unità.

Bisogna dire che si tratta di un dato, per la sua stessa natura, "variabile" perché non tiene conto dei pensionamenti in corso d'opera: per ben 157 dipendenti dei contingenti sarà avviato o definito l'iter di cancellazione dai ruoli per raggiunti limiti d'età anagrafica (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini).

A seguito di richiesta di audizione da parte del Dr. Mario Genova, rappresentante del Comitato Spontaneo dei dipendenti regionali inseriti nei contingenti previsti dall'art. 39 della l.r. 10/2000, accolta dal Tavolo Tecnico sono state acquisiti ed inseriti nella tabella n.3 che segue le rilevazioni ed i dati che indicano in un buon 25% il numero di dipendenti inseriti nei contingenti non più interessati al pensionamento anticipato e questo per i motivi più svariati (la crisi economica con diminuzione del potere d'acquisto dei salari, una anzianità di servizio prossima ai 35 anni, interesse a sviluppi di carriera, motivi personali e familiari ed altro). Da qui la proposta di dare la possibilità al dipendente, non più interessato, di rinunciare al pensionamento anticipato.

In definitiva i dati possono essere così sintetizzati:

- n. 3620 unità ancora in servizio da cui sottrarre
- n. 157 unità cancellati entro dicembre 2005 per limiti d'età
- dal totale residuo di n. 3463 unità si potranno, ragionevolmente, sottrarre n. 866 unità, pari al previsto 25% di rinunce, per cui il dato finale sarà di:
- **n. 2597 unità (circa) di personale interessato al pensionamento anticipato.**

I costi

scaricato dal sito www.codir.it

Prima di elencare cifre bisogna evidenziare un dato incontrovertibile: **un dipendente in pensione costa meno di un dipendente in servizio** per effetto della differenza di stipendio erogato e la pensione maturata, per la riduzione delle spese legate al salario accessorio, per la cessazione dell'erogazione di indennità varie, senza contare gli oneri previdenziali.

Sui costi legati al mantenimento del blocco dei pensionamenti bisogna tener conto di due elementi: il contenzioso e la gestione del personale.

Relativamente al contenzioso, senza esprimere giudizi di merito e senza ritenere scontata una conclusione piuttosto che un'altra delle liti tra la Regione ed il suo personale, è ragionevole affermare che nel caso in cui gli esiti dei ricorsi vedessero riconosciuto, in via definitiva, il diritto dei dipendenti ad essere posti in pensione il "costo" per le casse regionali sarebbe considerevole (spese processuali, rivalutazioni monetarie, richieste di ristoro per danni morali e materiali subiti, ecc.), mentre una norma che prevedesse una ripresa dei pensionamenti anticipati degli aventi titolo chiuderebbe i ricorsi per cessazione del motivo del contendere.

Sulle spese connesse alla gestione del personale gravano, inoltre, cifre che senza il blocco del pensionamento non sarebbero state erogate:

i costi annui legati ai passaggi di qualifica del personale, ad esempio dal livello D4 a D5 (ex assistenti), previsti dall'ultimo contratto sono così quantificabili:

- per il passaggio a C7 € 700.000,00 circa
- " " " " B5 € 320.000,00 "
- " " " " D5 € 2.700.000,00 "

i costi per i dirigenti bloccati incidono per la voce relativa alla retribuzione di risultato che è pari al 30% della retribuzione di posizione, per cui **considerando una retribuzione media annua aggiuntiva di € 6500,00** avremo una spesa di circa € 3.600.000,00:

La buonuscita

Per quantificare i costi relativi alla buonuscita da erogare ai dipendenti, inseriti nei contingenti ed ancora in servizio, bisogna far riferimento alle tre tabelle che seguono:

tab.1 dipendenti in servizio ad agosto 2005 (3620 unità)

n° contingenti	consistenza	dirigenti	funzionari (ex assistenti)	istruttori (ex esecutivi)
3°	334	26	215	93
4°	280	27	146	107
5°	326	29	168	129
6°	2680	437	1170	1073

scaricato dal sito www.codir.it

tab.2 dati della tab. 1 diminuiti del personale da cancellare al dic. 2005 per raggiunti limiti di età (3463 unità)

n° contingenti	consistenza	dirigenti	funzionari (ex assistenti)	istruttori (ex esecutivi)
3°	311	26	206	79
4°	254	25	136	93
5°	294	27	157	110
6°	2604	435	1121	1026

tab.3 dati della tab.2 diminuiti del 25% di probabili rinunciatari al pensionamento STIMA: (2597 unità)

n° contingenti	consistenza	dirigenti	funzionari (ex assistenti)	istruttori (ex esecutivi)
3°	233	19	155	59
4°	190	19	102	69
5°	221	20	118	83
6°	1953	326	857	770

I dati inseriti nelle tabelle precedenti vanno moltiplicati per le indennità di buonuscita relative alle seguenti "figure tipo" che possono stimarsi nei valori sotto specificati:

ISTRUTTORE (ex carriera esecutiva)	per 25 anni di servizio € 59-60mila *
	per 30 anni di servizio € 77-78mila *
FUNZIONARI (ex assistenti)	per 25 anni di servizio € 73-75mila *
	per 30 anni di servizio € 88-90mila *
DIRIGENTI	per 27-28 anni di servizio € 140-150mila *

(si tratta di importi lordi)

Altro dato importante da considerare è relativo al fatto che ben 900 dipendenti, tra quelli inseriti nei contingenti ed ancora in servizio, hanno ottenuto l'anticipazione dell'indennità di buonuscita.

scaricato dal sito www.codir.it

Individuazione dei fabbisogni di personale nell'ottica di un nuovo modello organizzativo

Prendendo in considerazione la consistenza del personale regionale nel periodo 2001-2004 la Corte dei Conti per la Regione Sicilia rileva che nel 2004 il numero di dipendenti è di 14.600, di cui 2220 dirigenti. La Corte ha ritenuto sovradimensionato l'organico seppure messo a confronto con i dipendenti di altre regioni d'Italia.

In realtà non possono effettuarsi semplici raffronti con altre regioni perché alla Sicilia sono intestati compiti e funzioni che nel resto d'Italia spettano allo Stato, così come precisato più volte dal Governo regionale.

Più che procedere per comparazioni bisogna seguire analisi interne alle realtà ed ai bisogni della nostra regione per giungere alla gestione strategica delle risorse umane.

Il successo o l'insuccesso di una Azienda, pubblica o privata che sia, dipende in larga misura dal personale e da come lavora; alla produttività ed all'efficienza non servono soggetti che si limitano a fare "il proprio dovere" senza entusiasmo perché ritengono di essere penalizzati nelle loro aspettative. Questo è il caso che si riscontra fra il personale che per effetto della disposizione di cui all'art. 20 L.R. 21.2003, ha visto vanificate le proprie aspettative.

Gli obiettivi di funzionalità si possono raggiungere attraverso una migliore distribuzione del personale, un utilizzo mirato della formazione e dell'aggiornamento professionale.

Inoltre bisogna rammentare che la ratio complessiva della legge regionale di riforma n. 10/2000 è quella di contenere il costo del lavoro pubblico.

La riforma si proponeva di raggiungere tale obiettivo mediante l'applicazione del titolo IV (trasferimento di funzioni, procedimenti, risorse umane e finanziarie agli enti locali) e del titolo VII, appunto, il prepensionamento del predetto contingente pari al 45% del personale in servizio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 2/62, alla data del 31.12.1993.

Quest'ultima data, peraltro, doveva rendere maggiormente efficace e quantitativamente adeguato, secondo le previsioni, la riduzione degli organici dell'Amministrazione regionale, in quanto a quella data medesima l'organico era composto di oltre 18.000 unità.

La proposta di revisione di cui al decreto assessoriale, istitutivo di questo tavolo tecnico, può ritenersi efficace nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione dell'originario testo dell'art. 39 della L.R. n. 10/2000.

scaricato dal sito www.codir.it

Copertura finanziaria

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della proposta, dovrà concordarsi con l'Assessore al Bilancio la quantificazione della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Non può farsi a meno di evidenziare che la lievitazione dei costi per pagamento delle pensioni sarebbe controbilanciata dalle economie che si verificherebbero sui capitoli di spesa per stipendi ed emolumenti accessori, oltrechè per oneri riflessi, e previdenziali e assistenziali.

A ciò può aggiungersi, ma ciò evidentemente va rimesso alle determinazioni del Governo regionale, che, in conformità a quanto disposto nelle ultime due leggi finanziarie dello Stato cogenti anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, potrebbe prevedersi, anche con specifica norma regionale ove ritenuto, il blocco del turn over, che altrimenti potrebbe attivarsi a seguito dei prepensionamenti in argomento.

Infine, per quanto riguarda il previsto maggiore esborso per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 per liquidazione delle buonuscite, si precisa che trattandosi generalmente di personale relativamente anziano di servizio, l'entità di dette indennità è certamente inferiore rispetto a quello che andrebbe a pagarsi qualora detto stesso personale permanesse in servizio fino ai limiti di anzianità contributiva.

Conclusioni

scaricato dal sito www.codir.it

A cinque anni dall'approvazione dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, ed a due anni dal blocco definitivo dei pensionamenti anticipati previsti da quella norma molte cose sono cambiate e dalla relazione che precede si può affermare che: il numero di dipendenti inseriti nei contingenti, ancora in servizio, si è ridotto notevolmente e ben 900 di essi hanno ottenuto l'anticipazione della buonuscita: sono pendenti circa 1.500 ricorsi che in caso di esito positivo per i proponenti metterebbero l'Amministrazione regionale nella condizione di non poter fronteggiare l'impatto che la fuoruscita in unica soluzione provocherebbe nell'assetto funzionale della Regione, per non parlare dell'onere economico connesso alle spese processuali: per ogni anno di permanenza in servizio del personale bloccato nel pensionamento anticipato i costi di gestione potranno solo lievitare: poiché è necessario individuare e promuovere processi di modifica e reale razionalizzazione dell'intera "macchina" regionale non più rinviabili che non possono, non prevedere anche una graduale e controllata riduzione del personale.

Il Tavolo Tecnico, a conclusione dei suoi lavori ritiene che la revisione del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 21 2003, secondo il mandato ricevuto dall'Onorevole Assessore alla Presidenza, possa trovare adeguata soluzione con il testo di norma che si allega alla presente.

Proposta di revisione del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale
29 dicembre 2003 n. 21

scaricato dal sito www.codir.it

Articolo Unico

1. Per assicurare uniformità di trattamento e definire, per economicità, il contenzioso giurisdizionale in atto, ai dipendenti regionali destinatari del disposto contenuto nei commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986 n. 21, inseriti nei contingenti approvati con decreto dirigenziale n. 2800 del 20 giugno 2001, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il diritto, in deroga all'art. 20 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21, ad essere collocati a riposo entro il 31.12.2007.

2. I dipendenti regionali che intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 1 devono presentare formale rinuncia ad ogni pretesa, nei confronti dell'Amministrazione regionale, per eventuali giudizi instaurati in dipendenza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed abrogazioni.

3. I dipendenti regionali di cui al comma 1 possono esercitare la facoltà di rinuncia al collocamento a riposo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. Ai dipendenti che hanno presentato istanza ai sensi del comma 5 del art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21 è data facoltà di ripresentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, richiesta di riscatti, ricongiungimenti o ricongiunzioni.

5. Le modalità di collocamento a riposo saranno disciplinate con apposito decreto emanato dall'Assessore Regionale alla Presidenza.